

CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1661
Reg. Cron.

N. 310/Rep.
Reg. 102

N. 456/2007
Reg. 600

La Corte di Appello di Potenza,
composta dai magistrati:
- dr. Antonio Manna
- dr. Ettore Nesti
- dr. Laura Liguori

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

Riunita in camera di consiglio nella causa n. 456/2007 R.G.
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio promosso da

[redacted] s.r.l.
- rappr. dall'avv. [redacted]

Opponente

contro

Fallimento [redacted]
Rappr. dall'avv. Francesco Paolo Porcari
[redacted]
Rappr. dall'avv. [redacted]
- dom. c/o avv. [redacted]

Resistenti

Dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale all'udienza del 17 ottobre 2007.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria in data 20 luglio 2007 la [redacted] s.r.l. - in persona dell'amministratore unico [redacted] - impugnava la sentenza dichiarativa di fallimento, pronunciata in data 20 giugno 2007 - depositata in cancelleria in data 11 luglio 2007 - del Tribunale di Matera.

Deduciva l'opponente che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Matera era carente nella motivazione relativa alla ricostruzione dell'iter fallimentare e alle questioni sollevate nel corso dell'istruttoria prefallimentare. In particolare censurava la valutazione del collegio in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza della [redacted] s.r.l..

Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia della stessa, a norma dell'art. 19 l.f., come novellato.

Si costituiva in giudizio [redacted] che aveva presentato istanza di fallimento e in via preliminare eccepiva la inammissibilità dell'atto di appello a norma dell'art. 150 d. leg. Nr. 5/2006. L'impugnazione avrebbe dovuto essere proposta secondo il dettato della disciplina precedente, poiché l'istanza di fallimento era stata depositata nell'ottobre 2005.

Nel merito concludeva per il rigetto dell'impugnazione, poiché correttamente il Tribunale di Matera aveva ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare il fallimento della [redacted] s.r.l..

Si costituiva in giudizio la curatela fallimentare, che rassegnava eguali conclusioni.

Con provvedimento in data 8 agosto 2007 la Corte rigettava in quanto inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza a norma dell'art. 19 l.f. come novellato.

IL CASO.it

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente ritiene la Corte di dover affrontare la questione relativa al rito applicabile alla procedura e, segnatamente, a quanto dettato dalla norma di cui all'art. 150 D. Lgs. n. 5 del 2006, secondo la quale i ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati prima del 16 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto stesso, secondo la medesima disposizione) "sono definiti secondo la legge anteriore".

Nella fattispecie, il procedimento nel cui ambito venne pronunciata la sentenza impugnata ebbe inizio in epoca precedente alla data suddetta sicchè il procedimento deve essere "definito" - e cioè deciso - secondo la legge anteriore.

Tale legge prevede che la sentenza dichiarativa di fallimento sia - coerentemente con la natura sommaria della fase prefallimentare - impugnata con l'opposizione dinanzi al medesimo tribunale che l'ha pronunciata (mentre la diversa soluzione adottata dalla nuova legge fallimentare - e cioè l'impugnabilità mediante l'appello - si giustifica con la cognizione piena garantita anche nella fase prefallimentare dalla legge di riforma).

Alla luce delle osservazioni svolte, la sentenza portata all'esame di questa Corte avrebbe dovuto essere impugnata con l'opposizione dinanzi al medesimo tribunale che aveva dichiarato il fallimento, con la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello.

Ritiene la Corte che, in considerazione della novità delle questioni trattate, è equo disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;


P.Q.M.

la Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in cancelleria in data 20 luglio 2007 dalla [redacted] s.r.l. - in persona dell'amministratore unico [redacted] - avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, pronunciata in data 20 giugno 2007 - depositata in cancelleria in data 11 luglio 2007 - del Tribunale di Matera, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:


- a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
 - b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
- Così deciso in Potenza in data 17 ottobre 2007.

Il Consigliere est.

- Laura Liguori -



IL CANCELLIERE C1 SUPER
A. M. S. 3



Il Presidente

- Antonio Manna -



CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Depositato in Cancelleria

17 OTT. 2007



IL CANCELLIERE C1 SUPER

A. M. S. 3

